

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 agosto 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007, n. 13.

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
Pag. 2

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 18.

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 19.

Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 20.

Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (art. 4, legge n. 157/1992 e allegato D della legge regionale n. 26/1993) Pag. 21

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2006, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della provincia di Trento (legge finanziaria 2007) Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2006, n. 12.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009.
Pag. 23

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2007, n. 11.

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 febbraio 2007, n. 031/Pres.

Regolamento recante «Norme sulla destinazione e sull'uso dei veicoli della Regione». Approvazione Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 febbraio 2007, n. 033/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articoli 30, 31, 32 e 33. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 febbraio 2007, n. 035/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Approvazione.
Pag. 27

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007, n. 13.****Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 2007)***Capo I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.****Finalità**

1. La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

Art. 2.**Ambito di applicazione**

1. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, come disciplinati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a).

2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:

- a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
- c) manutenzione straordinaria di edifici;
- d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
- e) ristrutturazione di impianti termici;
- f) sostituzione di generatore di calore.

3. Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione energetica.

4. Le disposizioni di cui ai capi III e IV si applicano agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, nonché ai sistemi di condizionamento d'aria, esistenti e di nuova installazione.

5. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- b) i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Art. 3.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico, dell'edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
- b) certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
- c) climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- d) condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; ai fini della presente legge si considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 chilowatt;
- e) edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine, si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- f) edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominata, è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

g) esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria: complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione; la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

h) impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

i) prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di un edificio: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione; tale quantità è espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

j) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Ai fini della presente legge si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

Capo II

RENDIMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 4.

Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e requisiti prestazionali minimi

1. Per gli edifici di cui all'art. 2, comma 1, i valori ottenuti di fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio sono inferiori o uguali ai valori limite stabiliti come previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b).

2. I valori relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, calcolati secondo la metodologia di cui all'art. 2, comma 1, sono espressi in kWh/mq.

3. Per gli impianti termici e per quelli di condizionamento d'aria, il rapporto tra la potenza e la volumetria dell'edificio, espresso in w/mc, sono inferiori o uguali ai valori limite riportati nella deliberazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c).

Art. 5.

Certificazione energetica degli edifici

1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.

2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'art. 6, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 192/2005 ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.

5. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.

6. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:

- sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata;
- su una certificazione comune dell'intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
- sulla valutazione di un'altra unità immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia.

7. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.

8. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

9. L'attestato di certificazione energetica è conforme al modello approvato dalla giunta regionale come previsto dall'art. 21, comma 1, lettera d) è riporta chiaramente i valori indicati per le prestazioni energetiche dell'edificio, nonché una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell'energia.

10. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, abilitato ai sensi dell'art. 6.

11. Per gli edifici di cui all'art. 2, comma 1, il valore delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione corrisponde a quello calcolato mediante le procedure di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a) e 23, comma 1, lettera a).

12. Per gli edifici esistenti, nei casi di compravendita o locazione e per gli edifici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), le prestazioni energetiche dell'edificio da utilizzare per la certificazione sono calcolate secondo la procedura di cui all'art. 21, comma 1, lettera e).

Art. 6.

Professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici

1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione:

- iscrizione all'ordine o collegio professionale;
- attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera f).

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, si avvale delle camere di commercio piemontesi.

3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.

4. La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull'operato dei professionisti abilitati.

Art. 7.

Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del decreto legislativo n. 192/2005, reca altresì la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita in comune una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.

3. Copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.

4. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'attestato di certificazione energetica è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti previsti ai commi 5 e 6. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalità informatiche.

5. La Regione, avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con il comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.

6. La Regione, avvalendosi dell'ARPA, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.

Art. 8.

Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie

1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 21, comma 1, lettera g).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

6. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

7. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

Capo III

IMPIANTI TERMICI, SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E BOLLINO VERDE

Art. 9.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico mantiene in esercizio l'impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai sensi della normativa vigente.

2. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche definite dai commi citati, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte comunque in occasione dei controlli di efficienza energetica.

3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 192/2005.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, eseguite a regola d'arte, il tecnico dell'impresa incaricata compila i modelli approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera h).

5. Il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso della verifica, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare, nelle condizioni di normale funzionamento, nel rispetto delle norme tecniche dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI), deve risultare conforme ai valori definiti dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera i).

6. Ai generatori di calore per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, valori inferiori ai limiti fissati nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 21, comma 1, lettera i), si applicano le disposizioni dell'allegato L, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 192/2005.

7. L'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di cui al comma 3, non comprende la verifica del rendimento di combustione degli impianti che utilizzano combustibile solido.

8. Le operazioni di controllo e manutenzione per i sistemi di condizionamento d'aria sono eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Se le istruzioni non sono disponibili o se l'impresa installatrice non ne ha predisposte di specifiche, le operazioni di manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi, facenti parte del sistema di condizionamento, sono eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di manutenzione delle restanti parti del sistema di condizionamento e degli apparecchi e dispositivi, per i quali non sono disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, sono eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e del comitato elettrotecnico italiano (CEI), per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di istruzioni specifiche, il responsabile dell'impianto si fa parte attiva per reperire copia delle stesse relative allo specifico modello di apparecchio.

Art. 10.

Bollino verde

1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.

2. Il bollino verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;
- b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.

3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla provincia, secondo la periodicità di cui al comma 2.

4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera j).

Art. 11.

Elenco regionale

1. È istituito un apposito elenco regionale delle imprese, autorizzate al rilascio del bollino verde, che è trasmesso in formato elettronico alle province.

2. Ai fini del comma 1, la Regione provvede alla tenuta e alla gestione dell'elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del bollino verde, avvalendosi delle camere di commercio piemontesi.

3. I soggetti di cui al comma 1, oltre ad avere i requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dalla Regione e partecipano a seminari di aggiornamento organizzati dalle province, in accordo con le associazioni di categoria sulla base di programmi definiti dalla giunta regionale.

4. I soggetti di cui al comma 1 acquistano il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera k).

Capo IV

VERIFICHE E ISPEZIONI

Art. 12.

Soggetti competenti

1. Sugli impianti con bollino verde le province, avvalendosi dell'ARPA, effettuano ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate ai sensi dell'art. 11 e sulla correttezza e regolarità del loro operato, secondo i criteri dettati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera l).

2. Le province, nel rispetto dei criteri individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera j), svolgono le ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde, nonché sui sistemi di condizionamento d'aria, al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e manutenzione.

3. Le province possono delegare le funzioni di cui al comma 2 agli enti locali, previo accordo con i medesimi.

4. Le province e gli enti locali effettuano le ispezioni di cui al comma 2, incaricando anche organismi esterni, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni.

5. I soggetti che effettuano le ispezioni si avvalgono esclusivamente di tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 46/1990 e dell'attestato di partecipazione ad appositi corsi, disciplinati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera m).

Art. 13.

Ispezioni degli impianti termici

1. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è, gratuita.

2. Se l'ispezione evidenzia anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, il soggetto che effettua l'ispezione da immediata comunicazione agli enti competenti e, nel caso di immediato pericolo alle persone e agli animali, l'impianto è messo fuori servizio con diffida dal suo utilizzo.

3. I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.

4. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del decreto legislativo n. 192/2005.

Art. 14.

Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria

1. L'impresa che installa un sistema di condizionamento d'aria, che rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), invia alla provincia copia della dichiarazione di conformità, in formato cartaceo o elettronico; negli altri casi comunica alla provincia, con le stesse modalità, l'avvenuta installazione con indicazione della titolarità; della potenza utile nominale, della tipologia di impianto e della sua ubicazione.

2. L'ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria è gratuita e contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, come definito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a).

Art. 15.

Realizzazione e gestione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria

1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2005, le province, d'intesa con la Regione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono un sistema informativo condiviso relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria.

2. Le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera o).

Art. 16.

Potere sostitutivo della Regione

1. In caso di inadempimento della provincia alle disposizioni di cui all'art. 12, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi, della Regione e degli enti locali).

Capo V

INTEGRAZIONI EDILIZIE

Art. 17.

Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali

1. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore, utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle misure dirette all'incentivazione del risparmio energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di interventi di chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati su pilotis.

Art. 18.

Disposizioni in materia di impianti solari

1. Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.

2. Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento dell'obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi ne ha titolo provvede all'integrazione energetica con fonte rinnovabile differente, come specificato con la deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera p).

3. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si osservano i criteri definiti dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera p).

4. In fase di progettazione dell'intervento edilizio è resa disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente producibilità dell'impianto solare termico.

5. In armonia con quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del decreto legislativo n. 192/2005, nel caso di edifici di cui all'art. 2, comma 1, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

6. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera p), determina altresì le modalità operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge.

Art. 19.

Predisposizione a servizi energetici centralizzati

1. Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, la giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera q), stabilisce modalità e casi in cui è possibile installare impianti termici individuali con particolare attenzione agli edifici ubicati nei comuni definiti turistici ed agli edifici esistenti a prevalente dotazione di impianti di riscaldamento autonomo.

3. Per gli edifici di cui all'art. 2, comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento ai sensi dell'allegato I, comma 14, del decreto legislativo n. 192/2005.

Capo VI

SANZIONI

Art. 20.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco di cui all'art. 6, comma 1. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. Il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'art. 5, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'art. 7, comma 1, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il progettista che rilascia la relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all'art. 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

5. Il direttore dei lavori che nella perizia di cui all'art. 7, comma 2, attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 192/2005.

6. Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo del costo della costruzione.

7. Il costruttore che viola la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

9. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'art. 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

10. Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'art. 9, commi 2, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

11. Se l'ARPA, a seguito di ispezione, riscontra violazioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'art. 11, comma 1. La sospensione dall'elenco è prevista per due anni, se l'ARPA riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico.

12. Fatta salva la sanzione prevista dall'art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 192/2005, il venditore che non osserva la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

13. Fatta salva la sanzione prevista dall'art. 15, comma 9, del decreto legislativo n. 192/2005, il locatore che non osserva la disposizione di cui all'art. 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

14. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia o impianti a fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Il proprietario, o chi ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 19, è punito con la medesima sanzione amministrativa.

15. Il proprietario, o chi ne ha titolo che, in assenza di documenti impedimenti tecnici, non installa impianti fotovoltaici e non provvede al loro allacciamento alla rete di distribuzione ai sensi dell'art. 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro 10.000,00.

16. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'art. 12, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.

17. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti locali, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge. I proventi possono altresì essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia.

18. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

Capo VII

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 21.

Disposizioni di attuazione

1. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera:

a) la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento energetico riportato nell'allegato di cui alla direttiva 2002/91/CE, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2;

b) i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, ai sensi dell'art. 4, comma 1;

c) i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all'art. 4, comma 3;

d) il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 5, comma 9;

e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione di cui all'art. 5, comma 12;

f) le modalità di svolgimento del corso di aggiornamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

g) i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico di cui all'art. 8, comma 2;

h) i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all'art. 9, comma 4, diversi in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto;

i) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, ai sensi dell'art. 9, comma 5;

j) i criteri per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina del bollino verde di cui all'art. 10, comma 4, e le ispezioni previste all'art. 12, comma 2;

k) le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde, di cui all'art. 11, comma 4;

l) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione effettuate dalle province, ai sensi dell'art. 12, comma 1;

m) le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

n) i criteri per il dimensionamento del sistema di condizionamento ai sensi dell'art. 14, comma 2;

o) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'art. 15, comma 2;

p) i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, le modalità operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge ai sensi dell'art. 18, commi 2, 3 e 6;

q) i casi in cui possibile installare impianti termici individuali, ai sensi dell'art. 19, comma 2.

2. Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*.

3. Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009.

4. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delibera i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli edifici di cui alla presente legge.

Art. 22.

Formazione e informazione

1. La Regione, al fine di una efficace attuazione della presente legge, predispone e attua azioni di sensibilizzazione ed una capillare comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori del settore e del mercato immobiliare.

2. La Regione, sentiti gli ordini professionali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del settore.

3. Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, le province, sentite le associazioni di categoria, possono svolgere azioni di informazione verso i cittadini e fornire assistenza tecnica ai comuni, anche attraverso lo svolgimento di opportuni corsi di formazione.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, si osservano le seguenti disposizioni;

a) per il calcolo, delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme UNI in vigore;

b) nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, il valore minimo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico deve essere superiore al valore stabilito dall'allegato C, punto 5, del decreto legislativo n. 192/2005.

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 24.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi.

2. A tal fine la giunta regionale, dopo due anni a partire dal giorno di entrata in vigore della legge, presenta alla commissione consiliare competente una relazione in cui fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che modo è mutato il patrimonio immobiliare esistente avuto riguardo all'applicazione delle norme in materia di rendimento e di certificazione energetica;

b) quali sono i cambiamenti prodotti dall'applicazione delle norme relative alle modalità di esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;

c) quali sono i risultati e le eventuali criticità derivanti dall'attività di accertamento e di ispezione;

d) quali sono le criticità emerse in sede di attuazione della legge e le possibili soluzioni;

e) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e del bollino verde adeguato alle esigenze del mercato;

f) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi;

g) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato degli impianti solari, fotovoltaici o alimentati da altra fonte rinnovabile;

h) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione.

3. Le successive relazioni avranno cadenza triennale.

4. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 25.

Abrogazioni

1. È abrogata la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79).

2. È abrogata la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, è autorizzata nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 22081 (tutela ambientale gestione rifiuti programmazione risparmio in materia energetica titolo 1 spese correnti) e 22082 (tutela ambientale gestione rifiuti programmazione risparmio in materia energetica titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 la spesa pari a euro 1.700.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, ripartita in:

a) euro 100.000,00 per spese correnti volte ad approfondimenti tecnico-scientifici e attività di formazione e informazione;

b) euro 600.000,00 per spese correnti volte a verifiche, ispezioni e monitoraggi in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici;

c) euro 1.000.000,00 per contributi in conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli edifici.

2. Agli oneri di cui al comma 1 del biennio 2008 e 2009 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

3. Le somme rimosse ai sensi dell'art. 20, comma 16, a causa delle violazioni delle norme di cui all'art. 20, commi 1, 2, 12 e 13, sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB 0902 (bilanci e finanze ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività regionali di cui all'art. 20, comma 17.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 maggio 2007

p. Mercedes BRESSO

Il vice presidente: PEVERARO

ALLEGATO A
(Art. 3)

ULTERIORI DEFINIZIONI (Art. 3, comma 2)

1. Accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via, esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

2. Conduzione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto termico, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort.

3. Controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

4. Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.

5. Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

6. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

7. fabbisogno energetico per il riscaldamento: rappresenta il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell'energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni);

8. Fabbricati residenziali isolati: case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

9. Generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.

10. Impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

11. Involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;

12. Ispezioni su edifici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti.

13. Ispezioni sugli impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano, conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

14. Manutenzione ordinaria di edifici: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

15. Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

16. Manutenzione straordinaria degli edifici: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d'uso.

17. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

18. Occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.

19. Potenza nominale utile di un sistema di condizionamento d'aria: potenza massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata al fluido termovettore in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.

20. Potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il Kw.

21. Potenza termica del focolare, in seguito potenza dell'impianto termico, di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

22. Potenza termica utile di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.

23. Proprietario dell'impianto termico: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente legge sono da intendersi riferiti agli amministratori o ai terzi responsabili.

24. Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

25. Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551/1999. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh.

26. Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

27. Responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico: proprietario o per esso un terzo avente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche.

28. Ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

29. Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

30. Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.

31. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

32. Valore di riferimento: valore standard di legge o calcolato, da confrontare con una valutazione standardizzata.

33. Valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

34. Volume: con tale termine si intende il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 18.

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ai titoli I «Disposizioni Generali» e VI «Sanzioni, norme transitorie e finali» della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

1. Al titolo I della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«9-bis. La giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni con ferite ai sensi della presente legge.»;

b) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«1-bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.»;

d) il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.»;

e) dopo il comma 6 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.»;

f) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.»;

g) dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (Potere sostitutivo della Regione). — 1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, anche riuniti in Autorità d'ambito, in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.

3. Il commissario *ad acta* è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.».

2. Al titolo VI della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 54 è sostituito dal seguente:

«5. L'attività sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.»;

b) al comma 1 dell'art. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'art. 3, comma 4.»;

c) il comma 15 dell'art. 55 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche al titolo II

«Gestione dei rifiuti» della legge regionale n. 26/2003

1. Al titolo II della legge regionale n. 26/2003 in materia di gestione dei rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l'introduzione della tassa sul sacco.»;

b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997.»;

e) le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 16 sono abrogate;

d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 16 è aggiunta la seguente:

«h-bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno dell'comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.»;

e) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del decreto legislativo n. 22/1997 aventi potenzialità superiore a 3 MW elettrici.»;

f) al comma 2 dell'art. 23 è soppresso, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.»;

g) il comma 2 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.».

Art. 3.

Modifiche al titolo III

«Disciplina del settore energetico» della legge regionale n. 26/2003

1. Al titolo III della legge regionale n. 26/2003 in materia di disciplina del settore energetico sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 27 sono sostituite dalle seguenti:

«c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).»;

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 28 sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) e dell'art. 44, comma 1, lettera h);

e-ter) il rilascio del provvedimento di cui all'art. 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non fidenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal comune ai sensi dell'art. 52 sexies del citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001);

c) la lettera f) del comma 1 dell'art. 29 è sostituita dalla seguente:

«f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 164/2000.»;

d) dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente:

«Art. 33 bis (Disposizioni particolari). — 1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza; la gara di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 164/2000 è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall'art. 2, comma 2.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in

sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 164/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 *bis* dell'art. 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio».

Art. 4.

Modifiche al titolo V

«Disciplina delle risorse idriche» della legge regionale n. 26/2003

1. Al Titolo V della legge regionale n. 26/2003 in materia di disciplina di risorse idriche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 42 è abrogato;

b) il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 43, è sostituito dal seguente:

«1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);»;

c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

«5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del regio decreto 1775/1933;»;

d) la lettera d) del comma 1 dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

«d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'art. 52, comma 4;»;

e) la lettera f) del comma 1 dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

«f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del regio decreto n. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;»;

f) la lettera h) del comma 1 dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

«h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del regio decreto n. 1775/1933;»;

g) il comma 3 dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 203 aprile CE. La giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche;»;

h) al comma 1 dell'art. 47, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«La provincia e il comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ride finizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della giunta regionale;»;

i) il comma 1 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il comune di Milano nelle forme di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000;»;

l) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 48 sono soppresse le parole: «e dal relativo modello gestionale e organizzativo»;

m) la lettera f) del comma 2 dell'art. 48 è sostituita dalla seguente:

«f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari;»;

n) dopo la lettera i) del comma 2 dell'art. 48 è aggiunta la seguente:

«i-bis) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato»;

o) il comma 3 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;»;

p) l'art. 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. (*Organizzazione del servizio idrico integrato.*) — 1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all'Autorità dell'ambito della città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità gestionali indicate dall'art. 2.

2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle società di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, così come definita dall'art. 2, comma 4, è affidata:

a) a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano;

b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.

4. L'affidamento dell'erogazione, così come definita dall'art. 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000. Nel caso di cui all'art. 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.

5. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio;»;

q) al comma 1 dell'art. 50 sono soppresse le parole: «a favore dell'Autorità»;

r) al comma 3 dell'art. 50 sono soppresse le parole: «all'Autorità»;

s) dopo il comma 3 dell'art. 51 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorità, individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico;»;

t) il comma 2 dell'art. 52 è abrogato;

u) il comma 4 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, in attuazione dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), determina i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati;»;

v) dopo il comma 4 dell'art. 52 è inserito il seguente:

«4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.»;

z) il comma i dell'art. 53 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.».

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-bis, ed all'art. 33-bis della legge regionale n. 26/2003 si applicano agli affidamenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli enti locali, ancora in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione sentito l'ente destinatario del conferimento. La Regione trasmette all'ente destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.

3. Fino all'entrata in vigore delle direttive procedurali e tecniche, adottate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 26/2003, la Regione rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'art. 16, comma 1 della citata legge regionale, come modificata dalla presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3, la Regione esercita le funzioni di autorità competente di spedizione e di destinazione dei rifiuti, relativamente ai rifiuti di cui agli allegati III (c.d. lista Ambra) e IV (c.d. lista Rossa) del regolamento CEE 259/1993.

5. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 26/2003, la giunta regionale assicura le funzioni e le attività, finalizzate alla tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, di competenza del Garante dei servizi locali di interesse economico generale con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

6. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni aderiscono all'Autorità d'ambito di cui all'art. 48 della legge regionale n. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale interviene ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 26/2003.

7. Le Autorità d'ambito esercitano la competenza di cui all'art. 48, comma 2, lettera i-bis) della legge regionale n. 26/2003 successivamente all'affidamento dell'emgazione del servizio.

8. Al fine di favorire adeguati processi di aggregazione, è consentita, in deroga a quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale n. 26/2003, e sino al 31 dicembre 2011, la gestione di reti e di impianti mediante una pluralità di società proprietarie ai sensi dell'art. 2, comma i della medesima legge regionale, a condizione che ciascuna di esse sia proprietaria, alla data del 31 dicembre 2005, di impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240 mila abitanti residenti serviti nelle attività di acquedotto o di fognatura, oppure pari a 240 mila abitanti equivalenti nell'attività di depurazione. In caso di mancata aggregazione tra tali soggetti in una società unica di ambito, le relative gestioni cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2011, senza necessità di apposita deliberazione. In tale ipotesi, l'Autorità affida, entro i sei mesi successivi, la gestione delle reti e degli impianti con le modalità previste dalla normativa vigente, prevedendo il subentro dell'affidatario nei contratti di finanziamento stipulati dalle società di cui al presente comma e precedentemente autorizzati dall'Autorità.

9. Fermi restando gli effetti degli affidamenti già deliberati dalle Autorità di ambito, l'obbligo di separazione di cui al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 26/2003 non si applica alle Autorità che, alla data del 10 luglio 2006, abbiano già approvato il Piano d'ambito e deliberato di procedere, anche successivamente, all'affidamento della gestione integrata ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 267/2000. La presente disciplina si applica anche in caso di affidamento a favore di una pluralità di soggetti, purché tale scelta sia stata operata nel rispetto di quanto disposto dal regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

10. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti e degli impianti alle società di cui al comma 8.

11. La realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall'Autorità nel piano d'ambito è effettuata, esclusivamente, dalla società di cui all'art. 49 della legge regionale n. 26/2003, ovvero dalla società di cui al comma 8.

12. Il regolamento di cui all'art. 51, comma 3 bis, della ir. 26/2003 è approvato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Il conferimento di funzioni agli enti locali, effettuato ai sensi della presente legge, comprende anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività stromentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale e in base a tempi, modalità e criteri da definire nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.

Art. 6.

Norma di interpretazione autentica

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale n. 26/2003 sono rilasciate indipendentemente dai piani provinciali di cui all'art. 20 della citata legge regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese di cui all'art. 4, comma 1, lettera s), di modifica dell'art. 51 della legge regionale n. 26/2003, si provvede con successiva legge.

2. Alle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), di modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 6.3.3.2.142 «Rifiuti» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

3. Alle spese di cui all'art. 5, comma 13, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 6.3.1.2.147 «Reti e servizi di pubblica utilità» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/191 del 28 luglio 2006.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo degli articoli 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche che e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani;
- b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
- c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
- d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.

7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:

- a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
- b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
- c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;
- d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;
- e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;
- f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

9-bis. La giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.

1-bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;

e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;

f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;

g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;

h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'art. 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la conferenza delle autonomie locali:

a) sono fissati nel rispetto della normativa statale standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;

b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'art. 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 13.

Educazione e formazione nell'ambito dei servizi

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.

Art. 14.

Sistema integrato di gestione dei rifiuti

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
- c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
- d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
- f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

3. È di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

Art. 15.

Funzioni dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'art. 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'art. 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.

3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l'introduzione della tassa sul sacco.

Art. 16.

Funzioni delle province

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997 spetta alle province:

- a) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
- b) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, relative:

1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997;

2) agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997;

c) ...;

d) ...;

e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;

f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;

g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;

h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali;

h bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria con ferita e sulla attività di controllo.

Art. 17.

Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;

b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, per impianti:

1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto DIO, del decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del decreto legislativo n. 22/1997 aventi potenzialità superiore a 3MW elettrici;

2) che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997;

3) che rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;

e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;

f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;

g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e o smaltimento di rifiuti;

h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;

i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Art. 23.

Obiettivi di riciclo e recupero

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

a) raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finalizzandola all'effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall'art. 24 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 22/1997;

b) entro il 2005:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

2) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;

3) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%;

c) entro il 2010:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione.

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residui ai sensi e nei termini di cui all'art. 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali). Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Art. 27.

Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;

b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;

c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo n. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

Art. 28.

Funzioni delle province

1. Le province provvedono, in particolare:

a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'art. 30;

b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

c) a effettuare il controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

d) a esercitare le competenze di cui all'art. 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;

e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale,

e-bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) e dell'art. 44, comma 1, lettera h);

e-ter) il rilascio del provvedimento di cui all'art. 52-quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal comune ai sensi dell'art. 52-sexies del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 29.

Funzioni della Regione

1. Spetta alla Regione:

a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'art. 30;

b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;

c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;

d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;

e) concedere i contributi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;

f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 164/2000;

g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);

h) disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici;

i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b).

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presidono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IRER, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

Art. 42.

Funzioni dei comuni

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano ai comuni, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria.

2. ...

3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorità d'ambito di cui all'art. 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Art. 43.

Funzioni delle province

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:

1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto n. 1775/1933;

4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti digestione, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999;

5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933;

b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal regio decreto n. 1775/1933 e dal decreto legislativo n. 152/1999;

c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del regio decreto n. 1775/1933;

d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'art. 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;

e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997;

e-bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.

2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque.

Art. 44.

Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:

a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;

b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;

d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'art. 52, comma 4;

e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;

f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del regio decreto 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa all'aghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;

g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del regio decreto n. 1775/1933.

Art. 46.

Osservatorio regionale sulle risorse idriche

1. È istituito l'osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'osservatorio risorse e servizi di cui all'art. 4.

2. La giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 16/1996, attraverso l'osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:

a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;

b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;

c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;

d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;

e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.

3. La giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CEE. La giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.

Art. 47.

Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. La provincia e il comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le Autorità d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.

2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, le Autorità interessate individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. A tale scopo articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'art. 48, per interambiti.

Art. 48.

Autorità d'ambito

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solocomune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il comune di Milano nelle forme di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Spetta all'Autorità:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

b) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

c) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;

d) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di seguito piano d'ambito;

e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari;

g) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;

h) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

i) l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152/1999;

i-bis) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 6, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 50.

Incentivi per opere e altri interventi agevolativi

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'art. 11, per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere in infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:

a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente da società di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;

b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;

c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;

d) affidamenti congiunti per interambito;

e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.

3. La Regione concede contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica.

Art. 51.

Tariffa

1. L'Autorità, nel determinare il sistema tariffario d'ambito di cui all'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), tiene conto:

a) degli investimenti infrastrutturali effettuati dai comuni, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

b) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita tra gli altri soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

3. La Regione, d'intesa con le Autorità e l'UNCCEM, individua percentuali della tariffa destinate a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.

3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorità, individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico.

Art. 52.

Criteri generali per l'attività regolamentare

1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:

a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;

c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;

d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;

e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del regio decreto n. 1775/1933;

f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.

2. ...

3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal decreto legislativo n. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'art. 41 e privilegia in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.

4. La giunta regionale, in attuazione dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.

4-bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.

5. La giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.

Art. 53.

Disposizione particolari per le dighe

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.

2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svasi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.

3. L'Autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l'incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.

4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.

5. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.

Art. 54.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;

b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'art. 7, comma 2;

c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal decreto legislativo n. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'art. 23, comma 2;

b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);

b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'art. 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.

5. L'attività sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.

Art. 55.

Norme transitorie

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'art. 3, comma 4.

2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'art. 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.

3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.

4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d).

5. La giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'art. 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'art. 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.

6. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'art. 16, comma 2.

7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 16.

8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La deliberazione della giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.

10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore dal programma di gestione dei rifiuti.

11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.

12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'art. 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla legge regionale n. 94/1980.

14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all'art. 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 22, comma 3.

15. ...

16. Il regolamento regionale di cui all'art. 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla giunta regionale a norma dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

17-bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda società consortile di cui al comma 17.

17-ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma ii è assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.

18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato.

19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'art. 45 è effettuata in conformità alle previsioni di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità, delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'Autorità di bacino per l'espressione del parere. La giunta regionale, ricevuto il parere dell'Autorità di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402.

20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale.

21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Per effetto dell'art. 23, comma 9-ter, del decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.

23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'Autorità.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'art. 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 19.

Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26/1993

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 13 sono soppresse le parole «utile alla fauna selvatica» e sono aggiunte alla fine le parole «comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.»;

b) al comma 4 dell'art. 13 le parole «, compresi quelli» sono soppresse;

c) l'alinea del comma 3 dell'art. 14 è sostituita dal seguente:
«3. I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:»;

d) dopo il comma 6 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'art. 25, comma 8, seconda parte.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/192 del 31 luglio 2006.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

Art. 13.

Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato, per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.

4. Nei territori di protezione di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'atto per cento del territorio per le aziende agrituristicovenatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.

6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.

Art. 14.

Piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

2. I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale.

3. I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:

- a) le oasi di protezione e le zone di cui all'art. 1, comma 4;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turisticovenatorie;
- e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
- g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia;
- h) i criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

l) l'identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell'ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato.

5. Le zone di cui al comma 3, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui alle lettere a), b) e e), a cura della provincia; b) quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

6. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 x 30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

6-bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'art. 25, comma 8, seconda parte.

07R0489

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 20.

Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (art. 4, legge n. 157/1992 e allegato D della legge regionale n. 26/1993).

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, con la presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2006/2007, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

3. La giunta regionale può adottare, sentita la Consulta faunistico-venatoria regionale, provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

4. Entro il 30 giugno 2007, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

5. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione omicoltori italiani (FOI) e dalle province.

Art. 2.

Cattura in deroga di richiami

1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), merlo (*Turdus merula*) e allodola (*Alauda arvensis*), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

2. La cattura in deroga dei richiami è effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato A alla presente legge:

a) gli impianti di cattura sono individuati sul territorio dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese e sono ripartiti come indicato nell'allegato A;

b) i quantitativi di uccelli di cui si autorizza la cattura annualmente in ogni provincia sono suddivisi per numero e specie;

c) le catture possono essere effettuate dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;

d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti di polizia provinciale di cui all'art. 48 della legge regionale n. 26/1993.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, di cui all'art. 1, comma 5, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.7.32.38 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali» dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/193 del 1° agosto 2006.

ALLEGATO A (Articolo 2, comma 2)

NUMERO di impianti di cattura autorizzati e numero di richiami di cui è autorizzata la cattura per provincia, nella stagione venatoria 2006/2007.

Provincia	N. Impianti		Tordo bottaccio	Tordo sassello	Merlo	Cesena	Allodola	Totale uccelli
	Oriz.	Vert.						
BERGAMO	1	22	6.400	4.500	600	3.500	450	15.450
BRESCIA	1	22	10.900	5.100	750	2.700	550	20.000
COMO		3	330	670	80	420	0	1.500
LECCO/SONDRIO	1	3	1.050	1.050	1000	1.050	350	4.500
MANTOVA		1	285	285	145	235	0	950
MILANO		2	620	930	170	780	0	2.500
VARESE		1	200	170	65	65	0	500
TOTALE	3	54	19.785	12.703	2.810	8.750	1.350	45.400

07R0490

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2006, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della provincia di Trento (legge finanziaria 2007).

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2007)

(Omissis).

07R0510

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2006, n. 12.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009.

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2007)

(Omissis).

07R0511

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2007, n. 11.

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.

Art. 2.

Obiettivi

1. L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attività svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;

b) garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;

c) promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunità regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;

d) promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'art. 9 della legge n. 64/2001;

e) promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;

f) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;

g) favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;

h) promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multi-etnica;

i) promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attività culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;

j) promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;

k) sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.

2. L'azione della Regione è finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.

Art. 3.

Azioni della Regione

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 la Regione:

a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;

b) cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;

c) cura la gestione della banca dati;

d) disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;

e) effettua la comunicazione di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;

f) svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;

g) sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;

h) sostiene i progetti di formazione dei volontari;

i) promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.

Art. 4.

Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale

1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.

2. Alla consulta spettano le seguenti funzioni:

- a) consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;
- b) propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento del servizio;
- c) di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed è composta:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di servizio civile, che la presiede;
- b) dal direttore del servizio competente in materia di servizio civile;
- c) da un rappresentante, designato dall'ANCI, tra i comuni iscritti all'albo del servizio civile;
- d) da un rappresentante designato dall'UPI;
- e) da quattro rappresentanti degli enti di servizio civile operanti in regione, iscritti all'albo regionale, che svolgono attività in almeno tre Province;
- f) da due rappresentanti dei giovani volontari in servizio civile, uno per genere.

4. Possono inoltre partecipare, su invito del competente assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.

5. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

6. La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.

TITOLO II

REQUISITI, BENEFICI E RISORSE
DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE*Capo I*

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Art. 5.

Requisiti soggettivi

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 77/2002.

3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002, sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.

Art. 6.

Ambiti di attività del servizio civile regionale

1. Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'art. 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:

- a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
- b) educazione e promozione culturale;
- c) educazione alla pratica sportiva;
- d) protezione civile;
- e) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- f) tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

g) politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'art. 9 della legge 64/2001;

h) iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Art. 7.

Benefici

1. A coloro che prestano servizio civile regionale compete:

a) un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;

b) la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;

c) l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.

Art. 8.

Riconoscimenti

1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e delle università degli studi regionali dei crediti formativi derivanti dalla tipologia di servizio espletato e dalle attività formative svolte.

2. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, stipula apposite convenzioni con gli enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile svolto.

Art. 9.

Fondo per il servizio civile regionale

1. È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:

- a) la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;
- b) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;
- c) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

Capo II

SERVIZIO CIVILE SOLIDALE

Art. 10.

Requisiti soggettivi

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli-Venezia Giulia che siano:

- a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;
- b) stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto anni.

2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 11.

Ambiti di attività del servizio civile solidale

1. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei giovani di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), riguarda i seguenti ambiti di attività:

- a) educazione e promozione culturale;
- b) educazione alla pratica sportiva;
- c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- d) tutela e salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- e) politiche della pace e dei diritti umani.

2. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), riguarda le attività di cui all'art. 6.

Art. 12.

Benefici e riconoscimenti

1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'art. 8, comma 1.

2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.

3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.

Art. 13.

Fondo regionale per il servizio civile solidale

1. È costituito il fondo regionale per il servizio civile solidale nel quale confluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO III

PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

Art. 14.

Enti di servizio civile

1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.

Art. 15.

Requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti

1. I requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti sono definiti nel rispetto degli standard minimi definiti dalla normativa vigente in materia.

2. I progetti per il servizio civile solidale per i giovani di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), sono modulati su duecentoquaranta o trecentosessanta ore da svolgersi, rispettivamente, in modo intensivo entro i mesi estivi, oppure distribuiti nell'arco di un intero anno.

Art. 16.

Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile

1. È fatto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere per obbligo di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO
DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

Art. 17.

Programmazione

1. La Regione predispose ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale solidale, nel quale sono determinati:

- a) le modalità di attuazione del servizio civile regionale;
- b) le modalità di selezione dei volontari;
- c) i criteri di priorità per la scelta dei progetti;
- d) le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario.

Art. 18.

Albo regionale degli enti di servizio civile

1. La Regione cura l'albo regionale degli enti di servizio civile.

2. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici, gli enti e le organizzazioni privati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64/2001, che svolgono attività nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 2.

3. Con regolamento sono stabilite, in conformità alle norme nazionali, le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo.

Art. 19.

Banca dati dei progetti di servizio civile

1. La Regione attiva e aggiorna la banca dati dei progetti di servizio civile, presentati dagli enti iscritte nell'albo regionale.

2. La banca dati fornisce indicazioni per la definizione e il miglioramento dell'attività di programmazione del servizio civile, del monitoraggio e della valutazione dei progetti; in particolare rende accessibili pubblico i contenuti dei progetti di servizio civile e l'elenco degli enti iscritti all'albo regionale.

Art. 20.

*Formazione e aggiornamento dei volontari
e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale*

1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.

2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.

3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.

Art. 21.

Rilascio di certificazioni

1. Con regolamento sono stabilite, in conformità con la normativa statale e regionale in materia, le modalità per il rilascio ai volontari della attestazione di partecipazione ai progetti di servizio civile.

2. Al termine dei percorsi formativi di cui all'art. 20 ai partecipanti è rilasciata una certificazione di partecipazione.

Art. 22.

Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale

1. I responsabili del servizio civile ai quali è stata rilasciata la certificazione di cui all'art. 21, comma 2, sono iscritti nell'elenco dei responsabili del servizio civile regionale e solidale.

2. La Regione cura la tenuta dell'elenco regionale dei responsabili del servizio civile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4, commi 3 e 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 213.304,61 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4991 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione «Fondo per il servizio civile regionale - fondi statali» e con lo stanziamento di 213.304,61 euro per l'anno 2007.

3. All'onere di 213.304,61 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2007, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 14/REF del 14 febbraio 2007, dall'unità previsionale di base 8 maggio 300 gennaio 260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5008 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui autorizzazione di spesa è corrispondentemente ridotta di pari importo per l'anno 2007.

4. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito - per memoria - il capitolo 4992 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione «Fondo per il servizio civile regionale - fondi regionali».

5. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4993 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione «Fondo per il servizio civile solidale» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/i allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 maggio 2007

ILLY

07R0378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2007, n. 031/Pres.

Regolamento recante «Norme sulla destinazione e sull'uso dei veicoli della Regione». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 7 marzo 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 29 marzo 1990, n. 0148/Pres., con cui sono state adottate le «Norme sulla provvista, sulla destinazione e sull'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione»;

Preso atto che con deliberazione della giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701 è stato disposto il piano di riordino degli uffici dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

Considerata, la necessità di adeguare le norme del citato decreto del Presidente della giunta regionale 29 marzo 1990, n. 0148/Pres. alle nuove disposizioni che prevedono un riassetto delle strutture dell'Amministrazione regionale e tenuto conto delle nuove attribuzioni ascritte ai diversi uffici regionali;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Regolamento concernente le «Norme sulla destinazione e sull'uso dei veicoli della Regione»;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 2007, n. 175;

Decreta:

1. È approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento concernente le «Norme sulla destinazione e sull'uso dei veicoli della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ILLY

(Omissis).

07R0204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 febbraio 2007, n. 033/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articoli 30, 31, 32 e 33. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c), (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione giunta 21 aprile 2006, n. 856;

Considerato che l'art. 29 della legge regionale n. 18/2005 prevede il sostegno all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di donne e soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;

Ritenuto, in base all'osservazione del mercato del lavoro regionale, che sia prioritario attivare gli strumenti di politica attiva del lavoro di cui sopra a favore delle donne disoccupate e delle seguenti categorie, rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2005:

a) soggetti disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

b) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;

c) soggetti disoccupati da almeno sei mesi;

d) soggetti a rischio di disoccupazione in quanto sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa;

Ritenuto di rinviare l'attivazione dei medesimi strumenti di politica attiva del lavoro a favore delle altre categorie rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2005 alla regolamentazione attuativa della programmazione del Fondo sociale europeo 2007-2013 relativa all'occupabilità delle persone;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 dicembre 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 gennaio 2007, n. 120, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 7 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Sentita, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 12 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 295 del 16 febbraio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

07R0210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 febbraio 2007, n. 035/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»;

Visto l'art. 41 della menzionata legge, istitutivo del «Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

Richiamato in particolare il comma 4 del predetto art. che dispone, tra l'altro, che le modalità di gestione del fondo sono disciplinate con atto della giunta regionale, da adottarsi previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare;

Atteso che, in considerazione della materia trattata, la giunta regionale ha ritenuto di acquisire anche il parere del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 32 dd. 12 gennaio 2007, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6» ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione dei summenzionati pareri;

Acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, della Terza Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali, espressi, con osservazioni, nelle sedute svoltesi rispettivamente il 24, il 25 e il 31 gennaio 2007;

Precisato che di dette osservazioni si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo del Regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 286 dd. 16 febbraio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale».

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale», rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. L'introduzione e l'utilizzo del FAP si propongono di contribuire al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza;

b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata;

c) garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente;

d) sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno;

e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza;

f) incidere positivamente sul superamento dell'eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell'offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell'offerta, della qualità e del governo del predetto percorso;

g) contribuire all'incremento dei livelli di integrazione socio-sanitaria, rendendo il FAP un'occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l'azione dell'amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all'attuazione dei cambiamenti sul territorio.

3. Il fondo è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei comuni.

4. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale pianifica con proprio atto l'utilizzo delle risorse per quanto non specificato nel presente Regolamento e monitora l'andamento della misura anche ai fini del riesame previsto all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. In sede di prima applicazione, il FAP viene utilizzato a sostegno delle situazioni di non autosufficienza trattate a domicilio e di progetti sperimentali nel settore della salute mentale.

Art. 3.

Progetto personalizzato

1. Le persone indicate all'art. 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso.

2. Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i casi specificamente trattati all'art. 8, l'Unità di valutazione distrettuale (UVD), di cui all'art. 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 «Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali», mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l'assistito o con chi ne fa le veci. Il Progetto, a fronte dei bisogni assistenziali riscontrati, deve indicare almeno:

a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;

b) i risultati attesi;

c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali;

d) le risorse messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario, nonché quelle formali e informali mobilitabili dalla famiglia e dal settore dell'associazionismo;

e) l'individuazione del responsabile del caso;

f) l'evidenza delle situazioni documentabili o dimostrabili, tra cui:

1) spese per assicurare e facilitare l'attività di assistenza;

2) eventuali minori entrate derivanti dalla scelta dell'attività di cura a scapito di quella lavorativa;

3) ricorso a supporti correlati a forme di volontariato, laddove esistenti (associazionismo familiare, banche del tempo, servizio civile);

g) l'impegno sottoscritto dell'assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità;

h) l'impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l'aiuto familiare di cui all'art. 6, di far partecipare gli addetti all'assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza.

3. Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dell'UVD, che può individuarne l'utilizzo solo all'interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto personalizzato. In assenza di un Progetto articolato nelle componenti di cui al comma 2, il ricorso al FAP non può essere disposto.

4. Sulla corretta realizzazione del progetto l'Ente gestore del Servizio sociale dei comuni effettua controlli a campione per non meno del 10% dei casi. In caso di mancata realizzazione del progetto o di attuazione difforme dalle prescrizioni contenute nel progetto medesimo, l'Ente gestore ridetermina il contributo in termini commisurati allo scostamento, fino alla decadenza dal beneficio e all'eventuale restituzione delle somme percepite.

5. La mancata effettuazione dei controlli di cui al comma 4 può essere considerata in sede di predisposizione dei criteri di ripartizione del fondo.

Art. 4.

Struttura, accesso e ammissibilità

1. Il FAP si compone delle seguenti tipologie di intervento:

a) assegno per l'autonomia (APA);

b) contributo per l'aiuto familiare;

c) sostegno alla vita indipendente;

d) sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale.

2. Il contributo per l'aiuto familiare e il sostegno alla vita indipendente di cui al comma 1, lettere b) e c), sono cumulabili con l'APA.

3. L'accesso e l'ammissibilità alle varie tipologie del Fondo sono basati, rispettivamente, sulla gravità della condizione di non autosufficienza e sul non superamento della soglia ISEE, come specificati negli articoli successivi.

Art. 5.

Assegno per l'autonomia (APA)

1. L'APA è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l'accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza:

a) persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla perdita di almeno 2 Activities of Daily Living (ADL);

b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con perdita di almeno 2 ADL;

c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con perdita di almeno 2 ADL;

d) persone affette da gravi patologie dementigene; e) persone inserite in progetti di vita indipendente.

2. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare della persona di cui al comma 1 di 35.000 euro.

3. Beneficiarie dell'APA sono le persone individuate al comma 1, fermo restando che, in caso di disabile di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell'assistito di gestire direttamente il proprio programma assistenziale, l'assegno viene attribuito a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell'impegno di cui all'art. 3, comma 2, lettera g).

4. L'entità dell'assegno è graduata dall'UVD nell'ambito delle fasce di cui all'allegato A, commisurate al numero di ADL perse e all'ISEE familiare.

5. Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare.

6. In caso di gravi forme dementigene non correlate alla perdita di almeno 2 ADL l'UVD quantifica la misura dell'intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare.

7. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi risultanti dall'applicazione del comma 4 sono ridotti della seguente misura percentuale:

- a) fino a 15.000 euro di ISEE familiare: nessuna riduzione;
- b) da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 10%;
- c) da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 20%.

Art. 6.

Contributo per l'aiuto familiare

1. Il contributo per l'aiuto familiare è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell'aiuto di addetti all'assistenza familiare per l'accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza.

2. I requisiti per l'ammissibilità al beneficio sono dati dai seguenti elementi:

- a) ISEE del nucleo familiare dell'assistito non superiore a 35.000 euro;
- b) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 25.

3. L'entità del contributo è commisurata al numero di ore settimanali di lavoro svolte dall'addetto all'assistenza, come di seguito specificato:

- a) da 25 a 39 ore settimanali: 120 euro mensili;
- b) da 40 ore settimanali in poi: 200 euro mensili.

Art. 7.

Sostegno alla vita indipendente

1. L'intervento di cui al presente art. concorre a finanziare i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 «Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità», come integrata dall'allegato alla deliberazione della giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910. Le azioni finanziabili sono quelle previste al punto 3.4.1 del medesimo allegato.

2. I progetti di vita indipendente fanno parte del progetto personalizzato previsto all'art. 3 e hanno i seguenti requisiti:

- a) sono presentati da persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e con perdita di almeno 2 ADL e sono negoziati con l'équipe multidisciplinare di cui all'art. 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"»;
- b) sono verificabili nel tempo in relazione agli obiettivi di cambiamento e alla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- c) prevedono la costruzione di percorsi di inserimento sociale o lavorativo;

3. Per coordinare il progetto personalizzato con il progetto di vita indipendente, l'UVD stabilisce i necessari raccordi con l'équipe multidisciplinare.

4. Il contributo considerato nel presente art. non è rivolto a sostenere l'eventuale ulteriore attività di assistenza svolta dalla famiglia, in relazione alla quale il progetto personalizzato può prevedere il ricorso all'APA.

Art. 8.

Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale

1. L'intervento di cui al presente art. concorre a finanziare progetti sperimentali, a favore di persone con gravi problemi di salute mentale, aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere rivolti a persone che presentino una situazione di gravità non solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini di privazione delle risorse di contesto;

b) essere l'esito di una progettazione integrata sociosanitaria che veda coinvolti, a livello istituzionale, il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), il Servizio Sociale dei comuni (SSC) e il Distretto sanitario;

c) essere sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal SSC e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

d) essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie nonché delle risorse dell'associazionismo e dell'imprenditoria sociale;

e) essere orientati all'effettiva riabilitazione e inclusione sociale delle persone coinvolte

2. Al fine di rendere uniformi i criteri e gli strumenti per le sperimentazioni sull'intero territorio regionale, le modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l'entità del relativo finanziamento sono stabilite con successivo provvedimento.

Art. 9.

Procedure

1. Il ricorso alle prestazioni finanziate con il FAP, fatte salve le specifiche modalità di cui all'art. 8, è disposto dall'UVD nel rispetto dei modi previsti all'art. 3 e di quanto stabilito all'art. 1, comma 4.

2. Allo scopo di consentire all'UVD di utilizzare il FAP nel progetto personalizzato, gli interessati producono le informazioni riguardanti l'ISEE in tempo utile.

3. Alla disposizione di cui al comma 1 si perviene solo qualora vi sia capienza di budget. A tal fine, le risorse annualmente disponibili sono suddivise in budget mensili, che possono essere progressivamente incrementati con l'aggiunzione degli eventuali residui dei mesi precedenti.

4. La gestione amministrativa del FAP compete all'Ente gestore del Servizio sociale dei comuni, il quale provvede alla concessione e all'erogazione dei benefici, calcolati in quote mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla definizione del progetto personalizzato.

5. Relativamente all'APA di cui all'art. 5, l'erogazione viene sospesa pro quota giornaliera per tutti i periodi di ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie.

Art. 10.

Validità

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano ai casi di nuova presa in carico e a quelli che risultano nuovi relativamente alla prestazione considerata nonché alle situazioni segnalate tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora prese in carico.

2. Il presente regolamento ha valore sperimentale ed è oggetto di riesame ed eventuale revisione a conclusione del primo semestre di vigenza e, in ogni caso, in occasione dell'adozione a valere sul tutto il territorio regionale del metodo di valutazione multidimensionale denominato VAL.GRAF. (VALutazione GRAFica).

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Ai casi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, percepiscono benefici economici ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998 o a sostegno di progetti per la vita indipendente avviati ai sensi del decreto della giunta regionale n. 655/1999, come integrata dall'allegato al decreto della giunta regionale n. 1910/2003, è garantita per l'anno 2007 la continuità prestazionale, in pari misura. La continuità prestazionale, in pari misura, è eventualmente estesa all'anno 2008 con atto motivato dell'Assemblea dei sindaci.

2. Nelle more delle rivalutazioni di cui al comma 3, ai casi che, alla data presa a riferimento al comma 1, percepiscono benefici economici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 «Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare», il contributo viene corrisposto nella misura prevista dall'art. 6 del presente regolamento, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore.

3. A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base di piani precedentemente definiti, vengono effettuate le rivalutazioni dei casi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle presenti norme.

4. La rivalutazione può essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto al comma 2, solo in casi connotati dall'insorgenza di eventi di particolare gravità, a insindacabile giudizio dell'UVD, anche su proposta della famiglia.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 5, comma 4)

ENTITÀ APA

ISEE familiare (in euro)	Valore annuo APA in situazioni con perdita di 2 ADL	Valore annuo APA in situazioni con perdita di almeno 3 ADL
fino a 15.000	da 3.600 a 4.500	da 5.100 a 6.200
da 15.001 a 25.000	da 2.700 a 3.600	da 4.000 a 5.100
da 25.001 a 35.000	da 2.000 a 2.700	da 3.000 a 4.000

Visto, il Presidente: ILLY

07R0238

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(GU-2007-GUG-000) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 8 1 1 *

€ 2,00